



**COMUNE DI TADASUNI
Provincia di Oristano**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Assunta con i poteri del Consiglio)
N. 17 del 25-06-2021

Copia

N. 17 del 25-06-2021

**Oggetto APPROVAZIONE Piano Economico e Finanziario della gestione del
servizio dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2020 secondo MTR
allegato alla delibera Arera 443/2019**

L'anno duemilaventuno il giorno venticinque del mese di giugno alle ore 18:00, in Tadasuni, nella sede comunale, il Commissario Straordinario, Dott. Pierpaolo Pisu tratta gli affari posti all'ordine del giorno con l'assistenza del Segretario Comunale Dott. Antonio Maria Falchi

Visto il Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 123 del 09/11/2020, con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Tadasuni ed il Dott. Pierpaolo Pisu è stato nominato Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari.

Assunti i poteri del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42 comma 2 del Decreto legislativo n. 267/2000.

PRESO ATTO CHE:

- a seguito di controlli è stato accertato la mancata adozione della deliberazione di approvazione del Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani TARI per l'anno 2020 secondo MTR allegato alla delibera Arera 443/2019 e che si rende obbligatorio non differire ulteriormente la suddetta approvazione ;

PREMESSO che con i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013, è stata istituita la Tassa sui Rifiuti (TARI);

TENUTO CONTO che, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della TARI;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale con la quale è stato adottato il nuovo Regolamento per la disciplina della TARI;

VISTO l'art. 8 del DPR 158/1999 che prescrive la determinazione della tariffa sui rifiuti in base all'approvazione del piano economico finanziario come disciplinato dall'articolo medesimo;

VISTA la L. 205/2017 che ha attribuito **all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente** (ARERA) le competenze di regolazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani. In particolare, sono state assegnate ad ARERA anche in questo settore la totalità delle attribuzioni previste dalla propria legge istitutiva n. 481/95, da esercitare in coerenza con le specifiche finalità e principi espressamente individuati dalla legge, nonché in base alle ulteriori attribuzioni e finalità previste;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione 225/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti volti a introdurre un nuovo sistema tariffario in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;
- con il documento per la consultazione 713/2018/R/RIF l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione della regolazione tariffaria del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, prospettando quale termine per l'entrata in vigore della nuova disciplina, il 1° gennaio 2020;
- con deliberazione 715/2018/R/RIF, l'Autorità ha avviato un procedimento per istituire un sistema di monitoraggio delle tariffe per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione per gli anni 2018 e 2019 e tutti gli esercenti del ciclo di gestione dei rifiuti sono tenuti a trasmettere, all'Ente di governo d'ambito o, se mancante o non operativo, ad altra autorità territorialmente competente per la loro validazione, i costi sostenuti e le relative fonti contabili obbligatorie che certifichino gli elementi di costo e investimento;
- nell'Allegato A alla deliberazione 242/2019/A, tra gli obiettivi strategici per il triennio 2019-2021, l'Autorità ha indicato la definizione di "Regole tariffarie chiare e trasparenti per la copertura dei costi efficienti della gestione dei rifiuti";

PRESO ATTO che con la delibera 443 del 31/10/2019 con decorrenza dall'anno 2020, l'Autorità reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento e la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti per il periodo 2018-2021, introducendo rilevanti novità nel contenuto e nel procedimento di approvazione, nonché, con l'Allegato A alla delibera, la disciplina del nuovo metodo tariffario (MTR);

CONSIDERATO CHE:

- il D.L. 124/2019 (c.d. Decreto Fiscale) stabiliva il termine per l'approvazione del piano economico finanziario rifiuti e delle relative tariffe per l'anno di imposta 2020 al 30 aprile 2020;
- con l'art. 107, comma 4 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia) - emesso in relazione all'emergenza epidemiologica Covid_19 - il suddetto termine per la determinazione delle tariffe TARI veniva differito al 30 giugno 2020;
- l'art. 138 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) abrogava il suddetto comma 4 dell'art. 107, D.L. 18/2020, disponendo l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe TARI con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, come fissato da norme statali;
- il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, veniva differito al 31 maggio 2020 a seguito dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020;
- con la L. 27/2020, di conversione del D.L. 18/2020, il suddetto comma 2 dell'art. 107 veniva modificato con indicazione di un nuovo termine di approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2020 al 31 luglio 2020;
- con la L. 77/2020, di conversione del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, (c.d. Decreto Rilancio) veniva introdotto il comma 3 *bis* dell'art. 106, che differisce il termine di approvazione del bilancio previsionale al 30 settembre 2020 come di seguito riportato: *“In considerazione delle condizioni di incertezza sulla quantità delle risorse disponibili per gli enti locali, all'articolo 107, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: “31 luglio” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”, la parola: “contestuale” è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e il termine di cui al comma 2 dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 30 settembre 2020”;*
- ad ogni modo, l'art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020 dispone che “i comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

RILEVATO che nell'art. 6 della Delibera 443/2019 l'Autorità disciplina la procedura di approvazione del piano economico finanziario (PEF), prevedendo il coinvolgimento di tre soggetti:

- Gestore: predisponde annualmente il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente Territorialmente Competente;
- Ente Territorialmente Competente (ETC): verifica e valida i dati ricevuti dai gestori, definisce i parametri /coefficienti di sua competenza, elabora il piano economico finanziario definitivo e lo trasmette ad ARERA entro 30 gg dalla validazione;
- Arera: approva il PEF, con o senza modificazioni, verificando la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

ATTESO che l'art. 1.1 dell'MTR definisce l'ETC come «L'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

RILEVATO che la Delibera di Giunta della Regione Sardegna n. 69 del 23 dicembre 2016 approvava l'aggiornamento del Piano Regionale di Gestione Rifiuti (PRGR), con il quale fissava le nuove linee programmatiche di intervento che prevedono, in particolare, un unico Ambito Territoriale Ottimale (ATO) corrispondente con l'intero territorio regionale, governato da un Ente di Governo unico da istituirsi con apposita legge e a cui i Comuni parteciperanno obbligatoriamente;

PRESO ATTO che, alla data odierna, il Consiglio Regionale non ha mai dato seguito alla Delibera istitutiva dell'Ente di Governo dell'ATO come programmato nel Piano suddetto;

CONSIDERATO che il Comune è soggetto a svolgere le funzioni di Ente Territorialmente Competente fintanto non sopraggiunga la costituzione e l'effettiva operatività dell'Ente di Governo come sopra delineato;

VERIFICATO che ai sensi dell'art. 4 della delibera 443/2019, la determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie;

ATTESO che l'art. 6 della delibera 443/2019 definisce la procedura di approvazione, come di seguito:

- i gestori predispongono annualmente, per la parte di loro competenza, il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmettono all'Ente Territorialmente Competente, corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili;
- l'Ente Territorialmente Competente procede alla validazione dei dati e delle informazioni, necessari per l'elaborazione del piano economico finanziario, con la verifica della completezza, della coerenza e della congruità;
- l'Ente Territorialmente Competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e in caso di esito positivo, approva;

CONSIDERATO CHE:

- in data 14/02/2020, la ditta Cosir S.r.l. in qualità di gestore del servizio integrato di igiene urbana e ambientale, mediante posta certificata, ha provveduto alla trasmissione all'Unione dei Comuni del Guilcier del piano economico finanziario corredata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- in data 14/02/2020 l'Unione dei Comuni del Guilcier ha provveduto alla trasmissione del Pef ai Comuni appartenenti all'unione medesima;
- In data 27/02/2020 la Ditta Cosir S.r.l. ha provveduto alla trasmissione d'integrazione dati;

- in data 10/06/2020 l’Ufficio Finanziario, nella cui area è ricompresa l’Ufficio Tributi, nella persona del Responsabile, in qualità di gestore del servizio integrato rifiuti per la parte gestione tariffe e rapporti con gli utenti, ha provveduto alla redazione e trasmissione del piano economico finanziario corredato da una dichiarazione, sottoscritta dal funzionario responsabile, di veridicità dei dati trasmessi e una relazione che illustra i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile;

RILEVATO che, secondo l’art 107 comma 5 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, si è proceduto all’approvazione delle tariffe della TARI adottate per l’anno 2019 anche per l’anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020 secondo MTR allegato alla delibera ARERA 443/2019;

DATO ATTO che in merito alla tardività nella validazione del PEF 2020 rispetto ai termini previsti, si precisa che l’Ente scrivente ha preferito attendere la trasmissione anche tardiva degli atti validabili, piuttosto che definire un PEF non conforme al nuovo MTR ARERA, oltretutto in considerazione sia della complessità, da parte di tutti i soggetti coinvolti, all’adeguamento alla nuova metodologia nella procedura di validazione, sia della situazione di emergenza epidemiologica sopravvenuta nel corso del 2020;

CONSIDERATO che il totale dei costi inseriti nel piano economico finanziario come deliberati per la TARI 2019 è pari a € 19.485,10;

RILEVATO che dallo schema del piano economico finanziario per la TARI 2020, elaborato secondo MTR allegato “A” alla Delibera Arera 443/2019, si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a € 19.786,00;

CONSIDERATO che il rapporto tra sommatoria delle entrate tariffarie dell’anno 2019 e dell’anno 2020 è pari a 1,0154 inferiore al parametro indicato nell’art. 4.1 dell’allegato alla Delibera Arera 443/2019;

DATO ATTO che è stato rispettati il limite massimo delle entrate tariffarie ammesso, secondo l’art. 4.1 dell’allegato alla Delibera Arera 443/2019;

VERIFICATO che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l’anno 2019 è pari a € 300,90;

DATO ATTO che il conguaglio suddetto può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono ripetute e trascritte:

1. **DI DARE ATTO** che l’Ente ha provveduto alla determinazione di un nuovo Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020 sulla base delle disposizioni della Delibera Arera 443/2019;
2. **DI APPROVARE** il Piano Economico e Finanziario della gestione del servizio dei rifiuti urbani per l’anno 2020, elaborato secondo il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) allegato “A” alla Delibera Arera 443/2019, dal quale risulta un costo complessivo, tenendo conto del limite alla crescita

annuale, di € 19.786,00 e viene allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

3. **DI DARE ATTO** che il conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020, elaborato secondo MTR allegato "A" alla Delibera Arera 443/2019, ed i costi determinati per l'anno 2019 è pari a € 300,90;
4. **DI DARE ATTO** che il conguaglio pari a € 300,90 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;
5. **DI PROCEDERE** alla trasmissione del presente PEF ad ARERA entro 30 giorni dalla approvazione della presente.

Infine, stante l'urgenza,

DELIBERA

la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 267/2000.

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N.267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Tecnica**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Tolu Paolina

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarità Contabile**

Data: 22-06-2021

Il Responsabile del servizio
F.to Tolu Paolina

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Pierpaolo Pisu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Antonio Maria Falchi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune, per 15 giorni dal giorno 29.06.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 267/2000.

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 25.06.2021 per :
a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000)

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Tadasuni, 29.06.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Maria Falchi